

COVID-19: ALCUNE MISURE

ADEMPIMENTO

Covid-19 e benefici prima casa, perché sospendere i termini di decadenza

Il decreto Liquidità ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Nell'attuale contesto economico e sociale, caratterizzato da un sensibile calo delle trattative immobiliari e da stringenti vincoli allo spostamento fisico delle persone, l'intervento dell'Esecutivo ha evitato la ricaduta in capo al contribuente di complicati oneri probatori, come la forza maggiore, per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

DA SAPERE

Versamenti fiscali sospesi anche per gli enti del terzo settore

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha risolto il problema degli enti del Terzo settore esercenti esclusivamente attività istituzionali. È così possibile anche per questi soggetti fruire della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio. In precedenza, invece, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia, tale possibilità era prevista esclusivamente per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. L'ente associativo potrebbe però porre in essere, oltre alle attività istituzionali, anche prestazioni di natura commerciale. Quali sono allora le condizioni per poter beneficiare della sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e dell'IVA?

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Coronavirus: sospensione dei processi tributari

Lavoro - Congedo Covid-19: prorogato fino al 3 maggio

Scadenze dal 23 aprile al 7 maggio 2020

ADEMPIMENTI

Covid-19 e benefici prima casa, perché sospendere i termini di decadenza

di Francesco Bordin e Raimondo Rossi

Il decreto Liquidità ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Nell'attuale contesto economico e sociale, caratterizzato da un sensibile calo delle trattative immobiliari e da stringenti vincoli allo spostamento fisico delle persone, l'intervento dell'Esecutivo ha evitato la ricaduta in capo al contribuente di complicati oneri probatori, come la forza maggiore, per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Tra le varie sospensioni dei termini tributari introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) si è riscontrata l'assenza di riferimenti ai termini previsti dall'ordinamento tributario in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili abitativi.

Tale sospensione, invece, è stata opportunamente introdotta nell'ambito dei nuovi interventi straordinari previsti dal D.L. n. 23/2020 - decreto Liquidità, volto in maniera diretta a garantire misure economiche e fiscali di sostegno in questa fase straordinaria.

In particolare, l'art. 24 del D.L. n. 23/2020, rubricato "Termini agevolazioni prima casa", dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

I termini sospesi sono quelli previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (agevolazione prima casa), nonché quelli contemplati dall'art. 7, legge n. 448/1998 (c.d. "Credito d'imposta per il ri-acquisto della prima casa") che inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Benefici prima casa: il quadro normativo e fiscale di riferimento: requisiti

Al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali in campo immobiliare, è necessario rispettare specifici requisiti soggettivi (ad esempio l'acquirente deve essere una persona fisica), oggettivi (ad esempio oggetto del trasferimento deve essere una "casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9") e formali (ad esempio devono essere rese specifiche dichiarazioni nell'atto di acquisto dell'immobile).

Inoltre, è necessario rispettare specifici requisiti sostanziali che attengono in primo luogo al trasferimento "fisico" della residenza da parte del soggetto che beneficia dell'agevolazione ovvero al "ri-acquisto" da parte di quest'ultimo di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Tali condizioni, storicamente previste per creare una sorta di “connessione territoriale” tra l'immobile agevolato ed il soggetto acquirente e favorire il diritto fondamentale all'accesso alla proprietà dell'abitazione, rischiano tuttavia di rendere impossibile la fruizione del beneficio (o peggio ancora, di decaderne) in questa fase di straordinaria e cogente restrizione alla mobilità ed allo svolgimento di attività economiche (si pensi ad esempio all'attività svolta dagli agenti immobiliari).

Agevolazioni fiscali e misura degli sconti

Con specifico riferimento alle imposte indirette, ove l'operazione d'acquisto non sia soggetta ad IVA, in presenza delle condizioni agevolative di prima casa, è prevista la riduzione dell'imposta di registro (dall'aliquota ordinaria del 9% al 2%, ovvero all'1,5% nel caso di acquisto di immobile da concedere in leasing), l'assoggettamento alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna e l'esclusione da imposta di bollo e tasse ipotecarie (nota II-*bis* all'art. 1 della TPI, allegata al D.P.R. n. 131/1986; art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011).

Ove l'operazione di acquisto sia soggetta ad IVA (essenzialmente nel caso in cui il cedente sia un'impresa costruttrice o di ripristino), l'imposta trova applicazione con l'aliquota ridotta del 4% (n. 21 Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972) in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%.

Decadenza dal beneficio

Per poter fruire dell'agevolazione, l'acquirente è tenuto a trasferire la propria residenza entro i diciotto mesi dall'atto di acquisto nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato. Specifiche disposizioni sono previste nel caso di soggetti emigrati all'estero. La fruizione dell'agevolazione comporta quindi in linea generale la necessità di procedere con i necessari adempimenti di registrazione richiesti dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).

Ove le competenti autorità comunali riscontrino, a seguito di accertamento fattuale, che l'acquirente sia irreperibile, l'autorità amministrativa può procedere alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune, con la conseguenza della decadenza dal beneficio.

La decadenza dal beneficio è prevista inoltre nel caso di cessione prima del decorrere dei cinque anni dalla data di acquisto, salvo che entro un anno dall'alienazione non si proceda con l'acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale (nota 4 all'art. 1 della TPI, allegata al D.P.R. n. 131/1986).

In caso di decadenza dal beneficio, il contribuente è tenuto a versare le imposte in misura ordinaria unitamente alla sanzione pari al 30% del maggiore importo dovuto (nota 4 all'art. 1 della TPI, allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Benefici fiscali in caso di ri-acquisto

Un'ulteriore agevolazione, tramite concessione di un credito d'imposta, è prevista in caso di ri-acquisto di una "prima casa" a favore del contribuente che abbia venduto la propria "prima casa" e, entro il termine di un anno da tale cessione acquisti un nuovo immobile con i requisiti "prima casa" (art. 7, legge n. 448/1998).

Tale agevolazione è stata estesa anche al caso in cui l'acquisto della nuova "prima casa" avvenga in data antecedente alla cessione dell'immobile originario, a patto che si provveda alla cessione di quest'ultimo entro il termine di un anno (circolare n. 7/E/2018, circolare n. 12/E/2016).

Emergenza Covid-19 e necessità di differire i termini

Nell'attuale quadro economico e sociale, le crescenti difficoltà nello sviluppo delle trattative immobiliari, nella conclusione degli atti e negli spostamenti fisici delle persone, rischiano di far decadere dai benefici sopra riportati i contribuenti che, temporalmente, si trovano in questi mesi a gestire una fase di cambiamento immobiliare.

Al riguardo, l'intervento legislativo, attraverso la previsione del richiamato art. 24 del decreto Liquidità, ha di fatto disinnescato complicati oneri probatori a carico dei contribuenti.

La probatio diabolica della causa di forza maggiore

Infatti, questi ultimi avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di una "causa di forza maggiore", ovvero di un sopravvenuto evento non loro imputabile, non prevedibile e non evitabile che costituisce ostacolo insuperabile nell'adempimento dell'obbligazione richiesta dalla norma, il cui perimetro di applicazione risulta però non sempre di facile individuazione (cfr. risoluzioni n. 140/E del 2008 e n. 35/E del 2002; Cassazione, sentenze n. 4591/2018 e n. 25880/2015).

I termini sospesi

Nello specifico, così come illustrato peraltro nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, i termini sospesi sono i seguenti:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";

Inoltre, risulta altresì sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Termine sospeso anche per le alienazioni infraquinquennali?

Infine, nel rispondere ad uno specifico quesito che chiedeva conto se la sospensione potesse trovare applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall'agevolazione (previsto per il caso dell'alienazione infraquinquennale), l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E/2020 ha negato che la sospensione possa estendersi anche ai termini previsto dal comma 4 della nota *II-bis* del TU sull'imposta di registro.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale estensione risulterebbe in contrasto con la ratio della norma, in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

.

DA SAPERE

VERSAMENTI FISCALI SOSPESI ANCHE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

di Nicola Forte

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha risolto il problema degli enti del Terzo settore esercenti esclusivamente attività istituzionali. È così possibile anche per questi soggetti fruire della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio. In precedenza, invece, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia, tale possibilità era prevista esclusivamente per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. L'ente associativo potrebbe però porre in essere, oltre alle attività istituzionali, anche prestazioni di natura commerciale. Quali sono allora le condizioni per poter beneficiare della sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e dell'IVA?

L'art. 18 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) prevede, al fine di fruire della sospensione dei termini dei versamenti fiscali (IVA, ritenute e contributi), che i contribuenti dimostrino una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente. La riduzione deve essere almeno del 33 o del 50 per cento. Tale condizione determina, con riferimento al mese di marzo, la sospensione delle imposte aventi scadenza nel mese di aprile. Invece se la diminuzione si verifica nel mese di aprile, sarà possibile beneficiare della sospensione con riferimento ai tributi in scadenza nel mese di maggio.

Tuttavia, se l'ente non commerciale esercita esclusivamente un'attività avente natura istituzionale, non sarà nelle condizioni di fornire la dimostrazione della riduzione dell'attività. La nozione di fatturato, infatti, è riferibile esclusivamente a proventi aventi natura commerciale per i quali sussiste l'obbligo di fatturazione, ovvero della rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi.

Il decreto in rassegna ha previsto, però, la possibilità di fruire della sospensione dei termini anche se l'ente non esercita alcuna attività commerciale.

L'art. 18, comma ,5 ultimo periodo così dispone:

“I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa”.

Se l'ente non commerciale svolge una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 non in regime di impresa, sarà possibile fruire della sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e dei contributi previdenziali e assistenziali. Non si pone alcun problema, invece, per l'IVA, in

quanto il tributo non è dovuto esercitando l'ente in questione solo attività istituzionali non in regime di impresa.

Ad esempio, rientrano nel novero delle attività di cui al citato art. 5 anche quelle svolte dalle associazioni culturali. Infatti, si considerano tali, ai sensi della lettera d), le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Se l'ente svolge anche attività commerciale

L'ente associativo potrebbe però porre in essere, oltre alle attività istituzionali, anche prestazioni aventi natura commerciale.

Si pone quindi il problema di comprendere quali siano le condizioni che devono sussistere per poter beneficiare della sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e dell'imposta sul valore aggiunto. Ad esempio, si consideri il caso in cui l'ente associativo abbia conseguito nel periodo di imposta proventi commerciali rappresentati da una sponsorizzazione. Tale tipologia di attività non è riconducibile nell'ambito dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, ma semmai nelle attività diverse di cui al successivo art. 6.

Conseguentemente, sulla base della ricostruzione normativa sin qui effettuata troverà applicazione l'art. 18, comma 5, del decreto Liquidità. Infatti, la disposizione citata prevede quale condizione per essere applicata, che l'ente del Terzo settore eserciti una delle attività di cui al citato art. 5 non in regime di impresa. Nell'esempio è stato ipotizzato che l'attività esercitata sia di tipo culturale e che i costi sostenuti siano inferiori rispetto ai corrispettivi conseguiti. In questo caso l'attività risulta esercitata, come richiesto dalla norma, non in regime di impresa. Sono così sospesi i termini relativi al versamento delle ritenute e dei contributi.

Per quanto riguarda l'eventuale sospensione dell'IVA, invece, sarà necessario verificare la sussistenza della nuova condizione prevista dall'art. 18. Tale possibilità è subordinata alla sussistenza della condizione che il fatturato relativo al mese di marzo dell'anno 2020, sia diminuito di oltre il 33% rispetto al fatturato relativo allo stesso mese dell'anno 2019. In tale ipotesi risulta sospesa l'IVA da versare entro il 16 aprile. Analogamente, se la medesima riduzione dovesse verificarsi per il mese di aprile, l'ente associativo sarà nelle condizioni di sospendere il versamento dell'IVA con scadenza il 16 maggio.

In pratica le due disposizioni si completano. L'applicazione dell'art. 18, comma 5 consente di sospendere ritenute e contributi senza effettuare alcuna ulteriore verifica. Invece il precedente comma 1 consente di beneficiare della sospensione dell'IVA relativa all'attività commerciale posta in essere.

La soluzione è stata confermata dall'Agenzia delle entrate con la Circ. 9/E del 13 aprile 2020 (cfr Risposta al quesito n. 2.2.4). Secondo il documento di prassi, se l'ente in questione esercita, oltre l'attività istituzionale, anche un'attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo, potrà fruire della sospensione anche dell'IVA laddove si verifichi la riduzione del fatturato in misura almeno pari al 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile dell'anno precedente.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Coronavirus: sospensione dei processi tributari

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini del processo tributario in seguito all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. In particolare, **le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio.**

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare dell'esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Agenzia delle Entrate, circ. 16 aprile 2020, n. 10/E

Regime forfetario, causa ostantiva

Il contribuente non può fruire del regime forfetario se il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Ovviamente questa causa cesserà di essere ostantiva all'applicazione del regime forfetario decorsi i **due periodi d'imposta** di sorveglianza previsti dalla norma.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 aprile 2020, n. 108

Stralcio debiti: nota di variazione IVA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di **stralcio debiti di importo residuo sino a 1.000 euro**, con particolare riguardo all'IVA.

Per le modalità di emissione della nota di credito, l'Agenzia ritiene ragionevole l'emissione di **un'unica nota di variazione** riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege.

Diversamente potrebbe essere gravoso per il creditore rintracciare ogni singolo debitore, essendo ormai trascorsi oltre 10 anni dall'iscrizione al ruolo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 aprile 2020, n. 107

Regime forfetario: soggetti non residenti

Il regime forfetario può essere applicato a un soggetto non residente, solo se questi risiede in un Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo, **collaborativo** ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, **la maggior parte del suo reddito** complessivamente prodotto.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 aprile 2020, n. 106

Riqualificazione energetica: cessione credito

Il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito per interventi di riqualificazione energetica va individuato nel **rapporto che ha dato origine alla detrazione**.

Ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 aprile 2020, n. 105

Normativa Covid: analisi delle principali novità

L'analisi delle principali disposizioni messe in campo dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus è stata svolta dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti mediante la pubblicazione del documento "Le novità dei decreti sull'emergenza da COVID-19 (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 e D.L. "Liquidità" n. 23/2020)" in data 15 aprile 2020. Il documento tiene conto dei chiarimenti della prassi amministrativa e delle novità del D.L. "Liquidità" n. 23/2020, le cui disposizioni vanno ad integrare e, in parte, a modificare quelle del Decreto "Cura Italia".

FNC-CNDCEC, documento di ricerca 15 aprile 2020

Reverse charge: contratto continuativo

Il regime dell'inversione contabile - reverse charge - deve trovare applicazione con riferimento alle **prestazioni oggetto del contratto continuativo** di cooperazione **coincidenti anche in parte** con quelle del contratto principale di appalto. In merito alla condizione dell'esistenza di un contratto di subappalto, l'Agenzia ha chiarito che - per qualificare un rapporto giuridico come contratto d'appalto, prestazione d'opera o fornitura con posa in opera - rileva non il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, bensì **gli effetti** da questo prodotti.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 aprile 2020, n. 104

Regime forfetario e rapporto di lavoro

Laddove la **cessazione del rapporto di lavoro** con l'ex datore di lavoro sia avvenuta da **almeno due anni**, il contribuente potrà rientrare nel regime forfetario, fermi restando la sussistenza degli ulteriori requisiti e l'effettivo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro.

Il regime forfetario, introdotto dalla legge n. 190/2014, è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi e non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 aprile 2020, n. 103

Regime forfetario: limite di 30.000 euro

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla clausola di esclusione dall'applicazione del regime forfetario per il soggetto che abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

Ai fini della determinazione del limite previsto dalla norma **rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria**, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 aprile 2020, n. 102

LAVORO

Congedo Covid-19: prorogato fino al 3 maggio

L'INPS **recepisce la proroga** dei termini di riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 maggio 2020 a seguito del protrarsi delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. In particolare, l'Istituto stabilisce che anche il termine fissato dal Decreto Cura Italia per la fruizione del **Congedo per emergenza Covid-19** è spostato alla medesima data del **3 maggio**.

INPS, messaggio 16 aprile 2020, n. 1648

Cassa integrazione anticipata dalla banca

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato, nell'approfondimento del 16 aprile 2020, la disciplina prevista dall'Accordo stipulato tra ABI, parti sociali e datoriali e Ministero del Lavoro in merito alla possibilità dei lavoratori cassaintegrati di richiedere alla banca l'anticipazione del trattamento spettante. Il documento di prassi esamina in dettaglio sia gli **obblighi posti in capo alle parti** del rapporto di lavoro sospeso che le **conseguenti responsabilità di tipo penale e patrimoniale**.

Fondazione Studi Consulenti Lavoro, approfondimento 16 aprile 2020

Fondo solidarietà addetti riscossione

L'INPS illustra la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, compresi i dirigenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di **cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria**.

INPS, circ, 16 aprile 2020, n. 54

Emergenza Covid-19-UE: validità formulari A1

L'INPS riporta i chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito alla validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo, per i **lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati**, che deve ritenersi estesa fino al **31 luglio 2020**.

Gli stessi formulari dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della percentuale di “**attività prevalente**” complessivamente svolta, determinata dalle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori.

INPS, messaggio 15 aprile 2020, n. 1633

TFR e crediti di lavoro: presentazione domande

Chiarita dall'INPS la **documentazione da allegare alla domanda telematica per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro** da parte del Fondo di garanzia nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale. Nella domanda è già presente la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito.

Pertanto, se il cessionario è già stato ammesso allo stato passivo non deve essere allegato il modulo “SR131”. E' inoltre **prorogata la liquidazione delle prestazioni** fino alla data di cessazione dell'**attuale stato di emergenza sanitaria**.

INPS, messaggio 15 aprile 2020, n. 1627

Congedo Covid-19: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS esamina i casi di **compatibilità ed incompatibilità** di altri tipi di permesso e congedo parentale, da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, con la richiesta del congedo COVID-19, il quale può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma **non negli stessi giorni** e sempre nel limite complessivo, sia individuale che di coppia, di **15 giorni per nucleo familiare** e non per ogni figlio.

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

INPS, messaggio 15 aprile 2020, n. 1621

AGENDA

Scadenze dal 23 aprile al 7 maggio 2020

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	APRILE	
Lunedì 27 aprile	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni <i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i>	
Mercoledì 29 aprile	Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti	
Giovedì 30 aprile	Certificazione utili corrisposti	
	Comunicazione all'anagrafe tributaria <i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i>	
	Comunicazione dati scambio automatico di informazioni finanziarie <i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono</i>	

	<p><i>sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)</p>	
	<p>Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni dei redditi per locazioni brevi</p>	
	<p>Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate</p>	
	<p>Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Imposta di bollo assoluta in modo virtuale</p>	
	<p>Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2020</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede</i></p>	

	<p><i>legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2019 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro</p>	

	<p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Remissione in bonis</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2019</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta</p>	
	<p>Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza beni mediante interfaccia elettronica</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	<p>Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo</p>	

	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2019 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 e IRAP 2019 società con esercizio a cavallo	
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	
	MAGGIO	
lunedì 4 maggio	<p>Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate</p> <p><i>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</i></p>	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
martedì 5 maggio	Disponibilità dichiarazione precompilata	